

N. R.G. 9253/2023



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9253 del Ruolo Generale per l'anno 2023

TRA

Dolce e Gabbana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Emanuele Barberis, Valeria De Lucia e Vincenzo Montemurro.

PARTE ATTRICE

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l'INPS:

“a) in via principale, accertare e dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni civili con riferimento alle somme asseritamente omesse oggetto degli Avvisi Bonari in quanto nessuna omissione contributiva è imputabile a Dolce & Gabbana S.r.l. che ha agito in buona fede e, per l'effetto, condannare parte resistente alla immediata restituzione in favore di Dolce & Gabbana S.r.l. dell'importo indebitamente già corrisposto all'INPS a titolo di sanzioni civili di cui agli Avvisi Bonari, nella misura di Euro 290.815,14 o nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

b) in subordine, salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate sopra, accertare e dichiarare la riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali ai sensi della lettera a), prima parte, del comma 15, dell'articolo 116 della legge n. 388/2000 stante la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 116, comma 15, L. n. 388/2000 e, per l'effetto, condannare parte resistente alla immediata restituzione in favore di Dolce & Gabbana S.r.l. dell'importo indebitamente già corrisposto all'INPS a titolo di sanzioni civili di cui agli Avvisi Bonari in misura superiore all'interesse legale, alla luce del



predetto ricalcolo nella misura di Euro 270.832,99 o nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.

Costituitosi con memoria difensiva, l'INPS ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

1. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si illustrano di seguito.

*

2. Sulla questione dell'applicabilità delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000 la Corte di Appello di Milano si è pronunciata in più occasioni, con orientamento che il Tribunale condivide e a cui intende dare continuità.

2.1. A tal fine, si richiamano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1006/2022:

“In tema di pagamento dei contributi, il datore di lavoro – in quanto unico responsabile del corretto adempimento – può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 c.c.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione.

Per giurisprudenza costante, inoltre, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile.

Sulla base di tali principi, il Collegio non può che concordare con quanto affermato dal Tribunale secondo cui è “senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova, per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovare di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro - che intende giovare di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo - a dover dimostrare la fondatezza della propria tesi”.

Ne consegue, allora, che il datore di lavoro che ritenga di avvalersi del massimale contributivo sia responsabile di tale scelta nei confronti dell'INPS e, in caso di contestazione, debba fornire idonea prova dei fatti costitutivi di tale parziale esonero.

Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazione del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti.

E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale



contributivo.

In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente – come detto – se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione.

Orbene, la società appellante non può dirsi esente da responsabilità poiché non si è trovata in una situazione di oggettiva ed assoluta impossibilità, ma ha ritenuto di attenersi alla (erronea) dichiarazione del proprio dipendente, senza effettuare ulteriori accertamenti e verifiche, pretendendo, ad es., che lo stesso dipendente supportasse la sua dichiarazione con l'esibizione di un estratto contributivo.

Tale acritico affidamento non può integrare in alcun modo una causa di esonero di responsabilità nei confronti dell'INPS che, nel ricalcolare i contributi omessi, ha giustamente preteso le sanzioni civili per il ritardo”.

2.2. Del resto, secondo la costante giurisprudenza, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., *ex multis*, Cass. 20/06/2018, n. 16262; Cass. 18/12/2017, n. 30363).

La funzione essenzialmente risarcitoria, volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, è stata ribadita anche dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. n. 254 del 2014).

La Suprema Corte ha precisato inoltre che “*vi è, quindi, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerte, un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento e come tale incidente non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato - pagamento dei contributi non possono non riguardare, stante il legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica; l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo ma anche l'incidenza di un provvedimento sospensivo che, peraltro, porrebbe in condizioni differenti l'obbligato che se ne possa avvalere rispetto a chi detto provvedimento giudiziale non abbia ottenuto, con la conseguenza che la durata del processo inciderebbe diversamente a seconda dell'intervenuta sospensione o meno*” (Cass. 10/05/2019, n. 12533).

In tal senso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come “*l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisca una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di*



predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato. (Cass. n. 24803 del 7 dicembre 2010; Cass. n. 24358 del 1 ottobre 2008; Cass. n. 18148 del 10 agosto 2006)" (cfr. Cass. n. 5754/2019).

2.3. Infatti, il comma 8 lettera a) dell'art. 116 stabilisce che *"nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge"*.

Dunque, nell'ipotesi dell'omissione, non vi è alcun riferimento all'elemento soggettivo, che invece è espressamente indicato nell'ipotesi dell'evasione disciplinata dalla successiva lettera b) ove è richiesta anche *"l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi"*.

2.4. Ne deriva pertanto che ogni volta che il datore di lavoro provveda, come avvenuto nel caso di specie, al pagamento dei contributi dovuti in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili come quantificate nella citata lett. a) dell'art. 116, comma 8.

*

3. La società attrice ha poi formulato domanda subordinata per la declaratoria di riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali ex art. 116, comma 15, l. n. 388/2000.

3.1. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che l'applicazione dell'art. 116, comma 15, postula il previo pagamento della contribuzione (vedi, *ex plurimis*, Cass. 8/2/2019, n. 3799).

3.2. Ed invero, l'art. 116, comma 10, l. n. 388/200 prevede: *"nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti" con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta*".

Quindi il successivo comma 15 stabilisce: *"Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali ... a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza"*.

3.2. Le due norme, che consentono una riduzione crescente delle sanzioni civili fino alla massima



rappresentata dal pagamento dei soli interessi legali ex comma 15, hanno quale comune denominatore il pagamento dei contributi dovuti.

Ne discende che, la previsione del comma 15 la cui applicazione è invocata in questa sede, è sì praticabile, tuttavia laddove, omessa od evasa *ab origine* l'obbligazione contributiva, vi sia stato il pagamento di tale obbligazione “nel termine fissato dagli enti impositori”, evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempito, come esplicitato nelle modalità attuative dal comma 10.

3.3. Venendo al caso che ci occupa, è pacifico che la società attrice abbia versato la contribuzione omessa in seguito alle diffide comunicate dell'istituto.

3.4. Tuttavia, la determinazione della misura ridotta delle sanzioni è in ogni caso demandata agli organi amministrativi dell'ente, ai quali spetta, in ossequio ai criteri fissati, di riconoscere l'eventuale riduzione, da determinarsi all'interno di un range (compreso tra gli interessi legali e la loro maggiorazione sino al 50%) sulla base di specifici indicatori della condotta fra cui: comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto sostanziale degli obblighi contributivi; situazione patrimoniale complessiva; rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi; riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva; incidenza della concessione del beneficio rispetto alla possibilità di recupero del credito, tenuto anche conto del relativo importo (cfr. delibera INPS n. 52 del 23.3.2006).

Si tratta, dunque, di attività *discrezionale* che presuppone non solo il volontario pagamento integrale della contribuzione, ma anche la presentazione di apposita domanda amministrativa, sulla quale l'ente si dovrà pronunciare e determinare, sulla base dei fatti dedotti e delle circostanze accertate, la misura di riduzione delle sanzioni fra il minimo ed il massimo come sopra individuato.

3.5. Al riguardo, deve rilevarsi come, a seguito di istanza amministrativa di revoca/revisione con cui la società, tra le altre cose, aveva richiesto la riduzione delle sanzioni nella misura degli interessi legali (cfr. all. n. 11 al ricorso), l'INPS ha fornito la seguente risposta: *“Per quanto concerne il secondo punto, si segnala che la riduzione delle sanzioni civili a interessi legali (come da Messaggio INPS n. 4412/2021) presuppone che il lavoratore alla data di assunzione non abbia anzianità contributiva precedente il 1996 e acquisisca la stessa successivamente all'assunzione per effetto di una domanda di riscatto o accredito figurativo (senza comunicarlo all'azienda). Nel caso in specie il lavoratore risulta avere contribuzione precedente al 1996 sin dal momento dell'assunzione”*.

3.6. A tale risposta la difesa attorea non ha inteso muovere alcuna obiezione in sede di ricorso, limitandosi a richiamare il Messaggio INPS n. 4412 del 10 dicembre 2021 (cfr. pag. 18 del ricorso).

Tuttavia, proprio nel Messaggio INPS citato (all. n. 14 al ricorso) si legge: *“In assenza di tale regolamentazione l'Istituto, come riepilogato in premessa, ha introdotto in capo al datore di lavoro l'obbligo di acquisire una dichiarazione dal lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996 senza disciplinare gli effetti conseguenti all'omessa comunicazione da parte del*



lavoratore dell'intervenuta variazione del proprio status - da "nuovo iscritto" a "vecchio iscritto" - per effetto della presentazione in un momento successivo di una domanda di riscatto o di accredito figurativo. Ricorrendo tale fattispecie è evidente che il datore di lavoro, a causa del comportamento omissivo del lavoratore, ha continuato ad adempiere all'obbligo contributivo ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l'unica dichiarazione resa dal lavoratore all'atto dell'assunzione.

Con riguardo a tale specifica fattispecie - acquisizione di anzianità contributiva su domanda (riscatto o accredito figurativo) - è stata considerata la possibilità di ritenere applicabile la previsione di cui alla lettera a), prima parte, del comma 15, dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, che consente, fermo l'integrale pagamento dei contributi dovuti, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nel caso di "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo", sul presupposto, come detto, che nelle ipotesi in trattazione il datore di lavoro avrebbe continuato a considerare regolarmente adempiuto l'obbligo contributivo in assenza della rettifica della dichiarazione originariamente resa dal lavoratore.

A tale riguardo si osserva che, seppure una stringente interpretazione letterale della disposizione di cui al citato comma 15 rinvia a fattispecie diverse rispetto a quelle delineate, tuttavia, la ratio della norma deve ravvisarsi nell'esigenza di evitare conseguenze eccessivamente onerose in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a situazioni di obiettivamente incertezza, melius, non conoscenza di circostanze determinanti l'an e il quantum dell'obbligazione contributiva.

Acclarata la ricorrenza di tale situazione nelle ipotesi di regolarizzazione della contribuzione dovuta sull'imponibile eccedente il massimale, appare conforme alla ratio suindicata l'applicazione anche al caso di specie del comma 15 dell'articolo 116 con conseguente possibilità di riduzione delle sanzioni civili di cui al precedente comma 8, sempre che si sia provveduto, come espressamente disposto dal citato articolo 116, all'integrale versamento dell'importo dovuto a titolo di sorte contributiva (in tal senso ex multis Cass. Civ., sez. Lav., n. 4077/2016)".

Quindi, solo nel caso in cui la variazione nello status del lavoratore da "nuovo iscritto" a "vecchio iscritto" intervenga in costanza di rapporto lavorativo, il datore di lavoro, a causa del comportamento omissivo del lavoratore, si troverebbe a continuare ad adempiere all'obbligo contributivo ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l'unica dichiarazione resa dal lavoratore all'atto dell'assunzione. E, in tale ipotesi, pare ragionevole ammettere la possibilità di riduzione delle sanzioni civili.

3.7. Ma, nel caso in esame, è incontestato che il lavoratore avesse una contribuzione da lavoro più risalente rispetto al momento della sua assunzione, risultando già all'epoca lo status di "vecchio iscritto".

Pertanto, non può dirsi che l'ente, nell'ambito della sua attività discrezionale, nel rigettare la richiesta riduzione delle sanzioni civili ex comma 15, abbia violato i criteri fissati (tenuto peraltro conto che, sul punto, la società attrice non ha proposto alcuna specifica eccezione).



*

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- rigetta le domande di parte attrice;

- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.

Milano, 27.02.2024

Il giudice
Franco Caroleo

